

F-Gas, il decreto sanzioni è in Gazzetta Ufficiale Entrerà in vigore il 17 gennaio

Il Decreto prevede una serie di violazioni per le quali sono indicate specifiche sanzioni a carico delle aziende.

Disciplina sanzionatoria F-Gas: pubblicato il 02 gennaio 2020 in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n.163/2019.

Dal 17 gennaio 2020 sarà in vigore il DL 5 dicembre 2019, n. 163, "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006", con conseguente abrogazione del DL 5 marzo 2013, n. 26.

Nella tabella qui di seguito sono indicate alcune delle violazioni contemplate dal Decreto Legislativo con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018, rimandando al [provvedimento \(D.Lgs 163/2019\)](#) per i dettagli.

Tra le sanzioni previste si segnala in particolare quella di cui all'art. 3, per cui "l'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro".

Riepilogo Sanzioni D.Lgs 163/2019		
Rif. Norm. Violazione	Descrizione violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria
Art.3 Reg. (UE) n. 517/2014	Rilascio in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito	Da 20.000 € a 100.000 €
	Rilascio in modo accidentale gas clorurati effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdita di gas, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre cinque giorni dall'accertamento della perdita stessa	da 5000 € a 25.000 €
	L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso di idoneo certificato	da 5000 € a 15.000 €
Art.4 Reg. (UE) n. 517/2014	L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze previste dal Regolamento (UE) n. 517/2014	da 5000 € a 15.000 €
Art.5 Reg. (UE) n. 517/2014	L'operatore dell'apparecchiatura elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera da a) a d) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiore a 500 t di CO2 equivalente che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite	da 10.000 € a 100.000 €
	L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo quattro paragrafo 2, lettera f) e g) del Regolamento (UE) n. 517/2014 contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari superiore a 500 t di CO2 equivalenti , installate a decorrere dal 1 gennaio 2017, che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite	

Riepilogo Sanzioni D.Lgs 163/2019		
Rif. Norm. Violazione	Descrizione violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria
	L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera da a) a d) del Regolamento (UE) n. 517/2014 e lettera g) e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari supera i 500 t di CO2 equivalente dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni 12 mesi	da 10.000 € a 100.000 €